

L. 7-12-1999 n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.

L. 7 dicembre 1999, n. 472 ⁽¹⁾.

Interventi nel settore dei trasporti ^(1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1999, n. 294, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dei trasporti e della navigazione:* [Circ. 16 febbraio 2000, n. A8/2000/MOT](#); [Circ. 7 febbraio 2000, n. A5/2000/MOT](#); [Circ. 11 aprile 2000, n. A13/2000/MOT](#); [Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT](#); Lett.Circ. 19 febbraio 2001, n. 694/4632/GEN;

- *Ministero dell'interno:* [Circ. 14 gennaio 2000, n. 300/A/21060/101/3/3/9](#); [Circ. 17 gennaio 2000, n. 6](#); Nota 15 febbraio 2000, n. 300/A/21412/101/3/3/9 [Circ. 19 luglio 2000, n. M/2413/23](#);

- *Ministero della sanità:* Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147.

1. Modifiche al [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.

2. ⁽²⁾.

(2) Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, [D.L. 30 dicembre 1997, n. 457](#).

2. Incarichi di studi di fattibilità e progettazione.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.

3. Disposizioni varie.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, primo comma, della [legge 29 dicembre 1969, n. 1042](#).

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del [decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della [legge 24 marzo 1989, n. 122](#).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), i comuni sono autorizzati a stipulare mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del [decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ^(2/a).

6. Al fine di favorire l'intermodalità e dare attuazione agli investimenti nel settore interportuale

finanziati con il [D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1995, n. 341](#), [D.L. 23 ottobre 1996, n. 548](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 641](#), e [D.L. 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, è confermata la validità della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della [legge 4 agosto 1990, n. 240](#), e successive modificazioni, e relative procedure applicative.

7. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilità del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ^(2/b).

^(2/a) Vedi, anche, l'art. 145, comma 78, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

^(2/b) Vedi, anche, l'art. 145, comma 78, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

4. Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella [legge 23 dicembre 1997, n. 454](#), con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima [legge n. 454 del 1997](#), è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale con profilo professionale tecnico in un numero massimo di venti unità appartenenti alle aree di inquadramento B e C, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338](#), incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

5. Disposizione relativa a talune tipologie di esercizi commerciali.

1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#).

6. *Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia.*

1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione attribuisce, a decorrere dal 1° ottobre 1999, con proprio decreto, alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. le risorse per la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia ^(2/c).

2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

^(2/c) Vedi, anche, l'art. 145, comma 78, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

7. *Fondo di solidarietà.*

1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), si applica anche per l'anno 1999.

2. Il fondo di solidarietà istituito dall'articolo 4 della [legge 4 marzo 1981, n. 67](#), è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarietà istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994. Tutti i risarcimenti e gli addebiti riconducibili all'intervento del fondo soppresso sono posti a carico del citato Fondo di solidarietà, che interviene secondo le regole del proprio statuto e del proprio regolamento.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è esente da imposte.

8. *Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.*

1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella *D* della [legge 8 giugno 1962, n. 604](#), secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa [legge n. 604 del 1962](#), e successive modificazioni.

2. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei

trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento ^(2/d).

3. All'onere derivante dal comma 2, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

^(2/d) Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 27, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

9. Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414](#), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale ^(2/e).

2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1 ^(2/f).

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ^(2/g).

5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo di cui al medesimo comma

4, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#).

(2/e) Con [D.M. 22 dicembre 2000](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86) si è provveduto all'allineamento delle aliquote contributive dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto alle aliquote medie dei dipendenti del settore industriale per l'anno 1999.

(2/f) L'erogazione dei contributi in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata disposta con [D.Dirig. 31 dicembre 2001](#) (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80), con [D.M. 6 giugno 2002](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180), con [D.M. 4 dicembre 2002](#) (Gazz. Uff. 3 febbraio 2003, n. 27) e con Decr. 3 giugno 2003 (Gazz. Uff. 2 settembre 2003, n. 203).

(2/g) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 22 dicembre 2000](#).

10. Modifiche al codice della navigazione.

1. (3).

(3) Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art. 119 del codice della navigazione.

11. Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#), e successive modificazioni, sono abrogati.

2. (4).

(4) Sostituisce il terzo comma dell'art. 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con [D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328](#).

12. Norme sul trasporto pubblico locale.

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della [legge 18 giugno 1998, n. 194](#). Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo (4/a).

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 2, comma 2, della [legge 18 giugno 1998, n. 194](#), le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

(4/a) Con [D.M. 27 giugno 2000](#) (Gazz. Uff. 6 settembre 2000, n. 208), con [D.Dirig. 21 novembre 2000](#) (Gazz. Uff. 16 febbraio 2001, n. 39), con [D.Dirig. 29 maggio 2001](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2001, n. 179), con [D.M. 9 agosto 2002](#) (Gazz. Uff. 26 settembre 2002, n. 226) e con Decr. 28 maggio 2003 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 163), è stata autorizzata l'erogazione dei contributi, posti a carico dello Stato, previsti nel presente comma.

13. Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della [legge 26 febbraio 1992, n. 211](#), il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della [legge 26 febbraio 1992, n. 211](#), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della [legge 26 febbraio 1992, n. 211](#), approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere [\(4/b\)](#).

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata [legge n. 211 del 1992](#), le parole: «di massima» sono sostituite dalla seguente: «definitiva». La progettazione definitiva è richiesta anche per l'allocazione

delle risorse stanziare dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#).

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4/b) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 4, [L. 1° agosto 2002, n. 166](#). Vedi, anche, il comma 5 del medesimo articolo.

14. Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari ^(4/c).

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4/c) L'erogazione dei contributi previsti dal presente comma, a favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni, è stata disposta, per l'anno finanziario 2001, con [D.Dirett. 3 aprile 2001](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147); per l'anno finanziario 2002 con [D.M. 2 aprile 2002](#) (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 130); per l'anno finanziario 2003, con Decr. 6 maggio 2003 (Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132).

15. Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo.

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, è accordata al comune di Genova, e per esso

all'Azienda mobilità e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del [decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

16. Modifica dell'articolo 25 della [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#).

1. ⁽⁵⁾.

2. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁽⁵⁾ Sostituisce l'art. 25, [L. 28 gennaio 1994, n. 84](#).

17. Disposizione per la provincia di Reggio Emilia.

1. Sono attribuite alla provincia di Reggio Emilia, in conformità ai principi di cui alla [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane - linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.

18. Proventi contravvenzionali.

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.

2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 208 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili».

19. Modifiche all'articolo 18 della [legge 28 gennaio 1994, n. 84](#).

1. ⁽⁶⁾.

2. ⁽⁷⁾.

(6) Sostituisce la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18, [L. 28 gennaio 1994, n. 84](#).

(7) Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 18, [L. 28 gennaio 1994, n. 84](#).

20. Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato [decreto-legge n. 6 del 1990](#). A tale fine è autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa.

1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa, ai sensi del testo unico approvato con [regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447](#), la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago) - confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.

2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. è concessa anche, sempre ai sensi del testo unico di cui al comma 1, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.

3. Le concessioni di cui al presente articolo avranno validità fino al 17 marzo 2016.

22. Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

23. Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.

1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), è attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), e successive modificazioni, nonché mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla [legge 1° dicembre 1986, n. 870](#), il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati.

1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della [legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e successive modificazioni.

2. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalità e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.

25. Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime.

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto 21 gennaio 1994, n. 232 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435](#). Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della [legge 6 marzo 1976, n. 51](#), e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

26. Obbligo del conseguimento della qualifica di «autorizzato» per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta.

1. ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Sostituisce l'art. 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con [D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328](#).

27. Violazioni della disciplina della navigazione interna.

1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.

28. Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. All'articolo 10 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) [\(9\)](#);

b) [\(10\)](#);

c) [\(11\)](#);

d) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: «per la rimanente rete viaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)»;

2) alla lettera a), le parole: «con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati» sono sostituite dalle seguenti: «con i limiti stabiliti dall'articolo 61»;

3) alla lettera b), le parole: «lettera e) e lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter)»;

4) [\(12\)](#);

e) [\(13\)](#);

f) [\(14\)](#);

g) [\(15\)](#);

h) al comma 21, dopo le parole: «lettera n),» sono inserite le seguenti: «salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,»;

i) [\(16\)](#);

l) [\(17\)](#);

m) [\(18\)](#);

n) ⁽¹⁹⁾;

2. Nel [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, ove siano indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 10, essi vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo, pari, rispettivamente, a lire: un milione/quattromilioni e a lire: duecentomila/ottocentomila.

3. ⁽²⁰⁾.

4. ⁽²¹⁾.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

⁽⁹⁾ Sostituisce la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁰⁾ Sostituisce il comma 2-*bis* all'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹¹⁾ Aggiunge le lettere *g-bis*) e *g-ter*) al comma 3 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹²⁾ Aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 6 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹³⁾ Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁴⁾ Sostituisce il comma 18 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁵⁾ Sostituisce il comma 19 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁶⁾ Sostituisce il comma 23 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁷⁾ Sostituisce il comma 24 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁸⁾ Sostituisce il comma 25 dell'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽¹⁹⁾ Aggiunge i commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater* all'art. 10, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²⁰⁾ Aggiunge un periodo al comma 11 dell'art. 167, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²¹⁾ Sostituisce il comma 12 dell'art. 176, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

29. Modifiche agli articoli 20 e 234 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. All'articolo 20 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione»;

b) ⁽²²⁾;

2. ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ Sostituisce il terzo periodo del comma 3 dell'art. 20, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²³⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 234, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

30. Modifiche all'articolo 23 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. All'articolo 23 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽²⁴⁾;

b) ⁽²⁵⁾;

c) ⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 23, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²⁵⁾ Sostituisce il comma 13 dell'art. 23, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²⁶⁾ Aggiunge i commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* all'art. 23, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

31. Modifiche all'articolo 45 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. ⁽²⁷⁾.

⁽²⁷⁾ Aggiunge i commi 9-*bis* e 9-*ter* all'art. 45, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

32. Modifiche agli articoli 119 e 126 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. All'articolo 119 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽²⁸⁾;

b) ⁽²⁹⁾.

2. ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 119, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽²⁹⁾ Aggiunge la lettera *d-bis*) al comma 4 dell'art. 119, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽³⁰⁾ Aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 126, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

33. Modifiche all'articolo 171 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1. All'articolo 171 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽³¹⁾;

b) ⁽³²⁾.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

⁽³¹⁾ Sostituisce, con la lettera *a*), le originarie lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 171, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

⁽³²⁾ Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 171, [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#).

34. Modifica all'articolo 13 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#).

1. All'articolo 13, comma 2, capoverso *B*), lettera *g*), del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «purché muniti di carta di circolazione».

35. Modifiche alla [legge 8 agosto 1991, n. 264](#).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della [legge 8 agosto 1991, n. 264](#), la parola: «residente» è sostituita dalla seguente: «stabilito».

2. ⁽³³⁾.

(33) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, [L. 8 agosto 1991, n. 264](#).

36. Impianti aeroportuali.

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), introdotto dalla [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante «Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi» allegata alla [legge 23 dicembre 1980, n. 930](#), con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-quater, del [decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 1995, n. 351](#), è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

37. Modifica all'articolo 9, comma 1, della [legge 24 marzo 1989, n. 122](#).

1. (34).

(34) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 9, [L. 24 marzo 1989, n. 122](#).

38. Modifiche alla [legge 23 dicembre 1997, n. 454](#).

1. (35).

2. All'articolo 8, comma 1, della [legge 23 dicembre 1997, n. 454](#), le parole da: «il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quindici componenti. I componenti del Comitato sono:

a) il capo dell'unità di gestione autotrasporto di persone e cose, che lo presiede;

b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

c) un componente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

- Ragioneria generale dello Stato;

d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32](#);

i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 1951, n. 302](#), e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori».

3. ⁽³⁶⁾.

⁽³⁵⁾ Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 3, [L. 23 dicembre 1997, n. 454](#).

⁽³⁶⁾ Aggiunge il comma 1-bis all'art. 8, [L. 23 dicembre 1997, n. 454](#).

39. Modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509](#).

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997](#), n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da «oltre» fino a «richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

b) all'articolo 5, comma 8, le parole da «da effettuare» fino a «navigazione» sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 2, le parole «dal capo del compartimento marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2»;

d) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato.

40. Convenzioni per la gestione di servizi antincendi.

1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla [legge 23 dicembre 1980, n. 930](#), ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita

convenzione atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovrà coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.

41. *Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa.*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del [decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1996, n. 611](#), concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della [legge 22 dicembre 1986, n. 910](#), è autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

42. *Modifica all'articolo 4 della legge 8 ottobre 1998, n. 354.*

1. All'articolo 4, comma 1, della [legge 8 ottobre 1998, n. 354](#), le parole: «Ferrovie Nord Milano S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.».
